

COMUNE DI PINZOLO



PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' FORESTALE DAL 01/08/2020 AL 31/07/2021.

AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO

(Art. 21 della L.P. 23/90 e ss.mm.)

(Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera del
Commissario Straordinario n. 12 dd. 23.03.2005 e s.m.)

CAPITOLATO D'ONERI

Pinzolo, luglio 2020

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è il servizio di nolo a caldo di macchine operatrici necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di strade forestali del Comune di Pinzolo come di seguito specificato:

	ORE
NOLO A CALDO RULLO COMPATTATORE VIBRANTE 18 TON	60
NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE MECCANICA GOMMATA IN CONDIZIONI DI PIENA EFFICIENZA, COMPRESO L'OPERATORE ADDETTO CONTINUATIVAMENTE ALLA MANOVRA E LE SPESE ANNESSE PER IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DEL MEZZO. POTENZA DA 90 A 120 KW	60
NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE MECCANICO CINGOLATO IN CONDIZIONI DI PIENA EFFICIENZA, PROVVISORIO DI BENNA, CUCCHIAIO O LAMA, COMPRESO L'OPERATORE ADDETTO ALLA MANOVRA E LE SPESE ANNESSE PER IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DEL MEZZO. POTENZA OLTRE I 20 KW	60
NOLO A CALDO DI AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE IN CONDIZIONI DI PIENA EFFICIENZA, COMPRESO L'OPERATORE ADDETTO CONTINUATIVAMENTE ALLA MANOVRA E LE SPESE ANNESSE PER IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DEL MEZZO. OLTRE 15 T FINO A 18 T	30
NOLO A CALDO DI AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE IN CONDIZIONI DI PIENA EFFICIENZA, COMPRESO L'OPERATORE ADDETTO CONTINUATIVAMENTE ALLA MANOVRA E LE SPESE ANNESSE PER IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DEL MEZZO. OLTRE 18 T FINO A 24 T	30
COSTO UNA TANTUM ANNUALE PER DIRITTO DI CHIAMATA, SPOSTAMENTO DEI MEZZI, IMPIANTO DI CANTIERE ECC.	a corpo

Sono compresi nell'appalto il, trasporto presso il luogo di lavoro ubicato nel territorio comunale, il noleggio a caldo di macchine operatrici per piccoli interventi di manutenzione che il Comune di Pinzolo necessita di effettuare.

Sarà riconosciuto un costo una tantum annuale, **onnicomprensivo di tutte le spese**, necessario al viaggio dalla sede logistica della ditta al luogo dei lavori ubicato sul territorio del Comune di Pinzolo. La contabilizzazione a ore dei mezzi richiesti avverrà a decorrere dall'effettivo inizio dei lavori.

Art.2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo, a base d'asta dei noli a caldo, ammonta ad **€ 17.540,00=** + I.V.A. di legge.

L'affidamento avverrà a trattativa privata, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e al titolo VII° del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera del Commissario Straordinario n.12 dd. 23.03.2005 e s.m.

Art. 3 - Variazione delle quantità e specifiche contrattuali

Le quantità di contratto potranno variare, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 27, comma 2 della L.P. 9 marzo 2016 nr. 2, tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune voci di nolo, entro il limite del 20% dell'importo contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 29 della L.P. 23/90.

I prezzi contrattuali sono vincolanti e verranno applicati per la contabilizzazione d'eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente.

Fatto salvo l'importo massimo di contratto come risultante dall'offerta in fase di gara, che resterà invariato, potrà essere prevista una maggior quantità di nolo a caldo di una determinata macchina operatrice rispetto ad un'altra.

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascuna voce di nolo, si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate nell'elenco descrittivo dei noli a caldo.

Nei prezzi contrattuali alla voce noli si intende il noleggio della macchina operatrice compreso l'operatore addetto alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo; le ore di noleggio verranno computate dall'inizio dei lavori sul luogo di esecuzione degli stessi.

La cifra esposta per il diritto di chiamata, spostamento dei mezzi, impianto di cantiere verrà corrisposta in due rate semestrali, mentre le ore di nolo entro il mese successivo al termine dei lavori.

I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

Art. 4 – Durata dell'appalto

Il servizio avrà durata dal **01/08/2020 al 31/07/2021**. Qualora allo scadere dell'appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, la data di ultimazione del servizio potrà essere prorogata sino alla data in cui cesseranno le condizioni ostative per il subentro dell'impresa aggiudicataria del nuovo appalto. La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo Capitolato.

Art. 5 -Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis della L.P. 23/90, la stipula del contratto il contratto avverrà per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo della citata Legge, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo all'Amministrazione appaltante all'atto della stipulazione definitiva ovvero al momento dell'aggiudicazione ove ricorra l'ipotesi di cui alla prima parte del comma 1 dell'articolo 15 della L.P. 23/1990. Salvo che nel provvedimento a contrarre sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti della stipulazione, il contratto è stipulato dal dirigente della struttura competente.

Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato ai sensi dell'art. 9 della L.P. 23/1990.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La presentazione dell'offerta effettuata sul Me-Pat da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 7 – Cauzione provvisoria Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 31 della L.P. 2/2016, non si richiede il versamento della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni

del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8 - Termine per la fornitura dei macchinari richiesti

La consegna delle macchine operatrici richieste dal nolo a caldo dovrà avvenire entro 48 ore dall'ordine o, previo accordo, anche in tempi minori, l'ordine potrà avvenire tramite mail, o pec e, in caso d'urgenza anche tramite richiesta telefonica da parte del responsabile dell'Area Tecnica o di un suo delegato. L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto quando l'appaltatore, per negligenza grave o per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite, non si comportasse in modo da compromettere la buona riuscita dell'opera.

Art. 9 – Adempimenti sicurezza COVID-19

Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione."

Art. 10 - Sospensioni e proroghe

I termini della prestazione potranno discostarsi dal periodo prestabilito sulla base della situazione locale riscontrata, delle esigenze organizzative e dell'andamento stagionale senza per questo sospendere o prorogare i termini stabiliti per il nolo.

Eventuali proroghe potranno essere concesse esclusivamente per eventi eccezionali ed imprevedibili dietro motivata richiesta dell'appaltatore comunque nel rispetto dei tempi di utilizzo.

Art. 11- Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nell'art. 8, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale giornaliera **dell'uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 12 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.P. 23/1990, per il servizio in oggetto non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione contrattuale.

Art. 13 - Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile con fatturazione cumulativa delle prestazioni nel mese precedente.

La corresponsione del corrispettivo avrà scadenza a 30 gg. dalla data della fatturazione in formato elettronico. In caso di inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione

Comunale, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all'Articolo specifico e ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti se il servizio è ancora in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è ultimato.

Tale somma verrà trattenuta dall'Amministrazione fino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi sopra enunciati secondo cui l'appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.

Le fatture, intestate al Comune di Pinzolo, dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice IBAN) e il codice CIG (codice identificativo gara) o il CUP (codice unico di progetto) ed essere inviate mediante fatturazione elettronica.

Art. 14 - Norme di sicurezza generale

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008.

Le prestazioni in appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. Riferimento al decreto legislativo n.81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale d'igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, qual'ora ne ricorrano i presupposti, hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio della prestazione la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima dell'inizio della prestazione; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 15 – DUVRI Documento unico valutazione rischio interferenziale

Ai sensi del Decreto Legislativo 9/4/08 n. 81 l'appaltatore è tenuto all'osservanza del Documento unico di valutazione del rischio interferente. L'appaltatore è obbligato ad elaborare uno specifico documento di valutazione del rischio, nel quale devono essere elencate le misure di protezione e prevenzione da adottarsi per quanto regolato dallo specifico contratto e conseguentemente i costi della sicurezza dovranno essere congrui anche con quanto indicato in detto documento. I costi relativi alla sicurezza sul lavoro non possono essere soggetti a ribasso d'asta. Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.P.R. 459/96 (Direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformità e marcatura C.E.

Art. 16 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte della prestazione oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, da caricare a sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore in fase di gara

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 17 - Tutela dei lavoratori

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo alla prestazione affidata, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento.

Art. 18 – Responsabilità del soggetto aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o dell'arte per garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l'esecuzione della prestazione, la incolumità degli operai, delle persone addette alla prestazione e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Art. 19 - Autotutela contrattuale e risoluzione per mancato rispetto dei termini

Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, l'amministrazione comunale può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto.

In tal caso, salvo il diritto al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la stessa appaia di utilità per l'amministrazione appaltante.

Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse del Comune, l'amministrazione comunale, previa diffida, può disporre che l'esecuzione avvenga d'ufficio, ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

Art. 20 - Oneri ed obblighi a carattere generale

Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:

1. L'attrezzatura adeguata all'entità degli interventi ed alle prescrizioni di Legge in materia antinfortunistica;
2. Le misurazioni e i rilievi necessari alle operazioni di consegna, di verifica e di contabilità della prestazione;
3. L'impresa aggiudicataria, anche nelle more della stipula del contratto, si impegna a svolgere la prestazione entro i termini fissati dalla stazione appaltante;
4. Ogni e qualsiasi accorgimento, indicazione e simili inerenti l'igiene e sicurezza del lavoro dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione della prestazione;
5. Il trasporto e l'allontanamento, ad intervento ultimato di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
6. La sorveglianza diurna e notturna dei luoghi oggetto della prestazione se ed in quanto necessari;
7. La pulizia dei luoghi e lo sgombero, ad intervento ultimato, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato;
8. Tutto quanto in genere occorra per ritenere completamente ultimati a perfetta regola d'arte la prestazione;
9. L'assicurazione del servizio e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in conseguenza della prestazione;
10. L'osservanza rigorosa delle norme derivanti dalle vigenti Leggi relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi nonché osservare le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire nel corso dell'Appalto. L'applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili ed affini in vigore; in particolare l'Impresa è chiamata alla osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;

11. La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori ancorché l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro.

12. La riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore purché puntualmente dimostrati nel termine di 7 giorni dal loro verificarsi.

13. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione della prestazione, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

14. L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull'Impresa.

15. La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano operativo di sicurezza.

L'Impresa dovrà altresì:

1. Fornire all'Ufficio da cui i lavoratori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

2. Proporre alla Direzione Tecnica un operatore qualificato e capace che dovrà essere costantemente presente per seguire ed assicurare la buona e perfetta esecuzione della prestazione.

Il corrispettivo per tutti gli oneri sopra specificati è da intendersi interamente conglobato nel prezzo base dei servizi di cui all'elenco in testa al presente capitolato.

Art. 21 - Condizioni aggiuntive

Nell'accettare la prestazione oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara:

- di aver esaminato, anche su supporto cartaceo, tutti gli elaborati relativi alla presente servizio al fine di valutare le modalità di carico, trasporto e scarico del materiale, nolo a caldo di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e possano influire sulla esecuzione delle forniture, delle condizioni contrattuali; di aver esaminato gli elaborati progettuali e di accettare tutte le clausole del "Capitolato d'oneri" relative alle modalità di fornitura/nolo a caldo e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente;

- di prendere atto, che le quantità previste nel presente capitolato d'oneri sono da intendersi come quantità puramente indicative e non vincolanti, fatte salve le disposizioni in merito alle variazioni, in più o in meno, delle quantità delle prestazioni richieste, che vanno calcolate sull'intero ammontare della prestazione.

Art. 22 - Definizione delle controversie

In relazione alle controversie che potessero sorgere nel corso dell'attuazione del contratto si applicano le norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione degli obblighi contrattuali, non già risolta nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 204, 205, 206, 207, 208 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 verrà demandata dalle parti esclusivamente al Foro di Trento secondo la previsione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 23 – Tutela della Privacy

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pinzolo (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore), Viale della Pace 8 - 38086 PINZOLO, tel. 0465-509100, fax 0465-502128 e-mail segreteria@comune.pinzolo.tn.it, pec segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Viale della Pace n. 8, 38086 – Pinzolo (TN), e-mail dpo@comune.pinzolo.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità all’art. 5 del Regolamento.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso l’Interessato e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso il Comune di Pinzolo.

Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi

dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative

Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:

espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l’eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato all’Area Amministrativa e, in particolare da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Processi decisionali automatizzati e profilazione

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

Informiamo che i dati saranno comunicati

1. alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

2. solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, **per l'adempimento degli obblighi di legge** al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

Trasferimento extra EU

I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dallo Spazio Economico Europeo, perché ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati

Periodo di conservazione dei dati

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Walter Ferrazza
documento firmato digitalmente